



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0001603**  
del 03/02/2017 ore 13:01:27  
Protocollo generale - Registro: U

FM/COO: adv

Roma, - 3 FEB. 2017

**Spett.le Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Taranto  
Viale Virgilio 152  
74121 Taranto (TA)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 362/2016\_Normativa in materia di trasparenza/anticorruzione e adempimenti alla luce del d.lgs. 97/2016*

Con la comunicazione pervenuta in data 30 novembre 2016 il dott. [redacted] chiede di essere edotto in merito agli adempimenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto alla luce delle semplificazioni recate dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97<sup>1</sup>.

In dettaglio, con riferimento ai punti evidenziati nel quesito, si conferma che:

- all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (originariamente rubricato "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" - PTTI) sono state apportate modifiche tali per cui risulta eliminato l'obbligo di adozione del PTTI ed è sufficiente indicare in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. La nuova rubrica dell'art. 10, infatti, è "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione";
- all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 è stato inserito il comma 1-bis, che impone alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali la pubblicazione dei dati previsti dal primo comma<sup>2</sup> per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di

<sup>1</sup> Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 1901 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 331, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

<sup>2</sup> "Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

- il termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni del d.lgs. 97/2016 era quello del 23 dicembre u.s.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7".